

FALLIMENTO SOCIETÀ ITALIANA MEDIA S.R.L. N. 877/2016
DISCIPLINARE DI CESSIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA
DEI MARCHI DI PROPRIETÀ DELLA FALLITA
(SETTIMO ESPERIMENTO DI VENDITA)

1. PREMESSA

Il presente DISCIPLINARE regola lo svolgimento della PROCEDURA COMPETITIVA di vendita dei MARCHI che avrà luogo presso il NOTAIO DELEGATO nel giorno e nell'ora indicati nell'AVVISO DI VENDITA. Non troveranno applicazione, salvo espresso richiamo, le norme del c.p.c. sull'espropriazione immobiliare né quelle sulla vendita telematica.

2. DEFINIZIONI

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: indica l'AGGIUDICAZIONE dei MARCHI in favore del maggior offerente dichiarata dal NOTAIO all'esito dell'apertura delle buste contenenti le OFFERTE VINCOLANTI, ovvero dello svolgimento della GARA o della NUOVA GARA.

AVVISO: indica l'avviso di vendita contenente l'indicazione del termine per la presentazione delle OFFERTE VINCOLANTI, nonché la data di apertura delle buste contenenti le medesime e dell'eventuale gara tra gli offerenti presso il NOTAIO DELEGATO, che sarà pubblicato secondo le previsioni contenute nel successivo art.5.

CAUZIONE: indica l'importo corrispondente al 10% del prezzo offerto, che dovrà essere versato dall'offerente, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti nella PROCEDURA COMPETITIVA, a mezzo di uno o più assegni circolari o bonifici, a corredo dell'OFFERTA VINCOLANTE ovvero dell'OFFERTA VINCOLANTE IN AUMENTO, ovvero ad integrazione fino al 10% del prezzo di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA nell'ipotesi in cui essa avvenga, all'esito della GARA o della NUOVA GARA, ad un prezzo superiore a quello originariamente offerto; le somme versate a titolo di CAUZIONE potranno essere definitivamente incamerate dal Curatore nelle ipotesi previste dal DISCIPLINARE.

DISCIPLINARE: indica il presente regolamento delle condizioni per la presentazione delle OFFERTE VINCOLANTI e delle modalità di svolgimento della PROCEDURA COMPETITIVA, nelle forme di una vendita senza incanto secondo le previsioni in esso contenute, presso il NOTAIO DELEGATO.

FALLIMENTO: indica il Fallimento Società Italiana Media S.r.l. n. 877/2016, dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza in data 9.11.2016.

GARA: indica la gara che avrà luogo tra gli offerenti presso il NOTAIO DELEGATO, dopo l'apertura delle buste, in caso di pluralità di OFFERTE VINCOLANTI valide.

MARCHI: indica congiuntamente i marchi di proprietà della fallita "Alice" e "Leonardo", meglio descritti nella perizia di stima redatta dal Dott. Saverio Signori.

LOTTO I: indica il marchio "Alice".

LOTTO 2: indica il marchio “Leonardo”.

NOTAIO DELEGATO: indica il Notaio Dott. Fabio Orlandi, con studio in Roma, via Ludovisi n. 35.

NUOVA GARA: indica la gara che avrà luogo presso il NOTAIO DELEGATO, dopo l'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, nel caso in cui pervengano una o più valide OFFERTE VINCOLANTI IN AUMENTO, tra l'offerente in aumento, l'aggiudicatario provvisorio e gli altri offerenti che abbiano partecipato alla precedente GARA.

OFFERTA MINIMA: indica l'offerta valida formulata per un prezzo non inferiore ad un quarto del PREZZO BASE

OFFERTA VINCOLANTE (al plurale OFFERTE VINCOLANTI): indica l'offerta vincolante di acquisto dei MARCHI nell'ambito della procedura di cessione regolata dal DISCIPLINARE.

OFFERTA VINCOLANTE IN AUMENTO (al plurale OFFERTE VINCOLANTI IN AUMENTO): indica l'offerta vincolante in aumento per l'acquisto dei MARCHI, che potrà essere validamente formulata entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, per un importo pari al prezzo di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA maggiorato di almeno il 10%.

PREZZO BASE: indica il prezzo di ciascun LOTTO previsto per ciascun esperimento, come indicato all'art. 4 del DISCIPLINARE.

PROCEDURA COMPETITIVA: indica la procedura competitiva di cessione dei MARCHI regolata dal DISCIPLINARE.

3. OGGETTO DELLA VENDITA

3.1 La PROCEDURA COMPETITIVA regolata dal DISCIPLINARE ha ad oggetto la cessione dei MARCHI.

4. PREZZO BASE

4.1 Il PREZZO BASE è fissato per il LOTTO 1 in € 284.000,00 (euro duecentottantaquattromila/00) e per il LOTTO 2 in € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00).

5. AVVISO DI VENDITA

5.1 L'AVVISO o un suo estratto sarà pubblicato, a cura del Curatore o di un suo delegato, almeno 30 giorni prima del termine per la presentazione delle OFFERTE VINCOLANTI, ai sensi dell'art. 107 comma 1 ultimo capoverso l. fall. sul Portale delle Vendite Pubbliche istituito dal Ministero della Giustizia; sarà, altresì, pubblicato sul portale autorizzato dal Ministero della Giustizia per la pubblicità delle vendite giudiziarie www.astegudiziarie.it e/o www.astalegale.net.

5.2 La pubblicazione dell'AVVISO sui portali suindicati potrà essere corredata dal DISCIPLINARE, dall'elaborato peritale di stima dei MARCHI.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA VINCOLANTE

6.1 L'OFFERTA VINCOLANTE dovrà essere presentata, secondo le previsioni contenute nel DISCIPLINARE.

6.2 OFFERTA VINCOLANTE dovrà pervenire, in busta chiusa, mediante raccomandata, corriere o a mani, presso lo studio del NOTAIO DELEGATO in Roma, via Ludovisi n. 35, entro il termine (giorno e ora) indicati nell'AVVISO.

Non sono ammesse altre forme di presentazione dell'offerta.

6.3 Il termine orario finale di presentazione delle OFFERTE VINCOLANTI indicato nell'AVVISO è da considerarsi perentorio.

A tal fine farà fede la data e l'orario di arrivo, come registrate dal NOTAIO DELEGATO o dal soggetto dal medesimo delegato alla ricezione, restando a carico del partecipante il rischio per l'eventuale ritardo postale. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati, ai fini dell'espletamento della PROCEDURA COMPETITIVA.

6.4 Sulla busta contenente l'OFFERTA VINCOLANTE dovrà essere apposta la dicitura "OFFERTA VINCOLANTE DI ACQUISTO LOTTO N. ___ - FALLIMENTO SOCIETA' ITALIANA MEDIA S.R.L. N. 877/2016".

7. CONTENUTO DELL'OFFERTA VINCOLANTE

7.1 L'OFFERTA VINCOLANTE potrà essere formulata anche da persona fisica o giuridica straniera ma dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana e sottoscritta con firma autografa dell'offerente ovvero, trattandosi di persona giuridica, del suo legale rappresentante o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza dell'offerente.

7.2 L'OFFERTA VINCOLANTE potrà essere redatta come da modello che si allega (All. A) e dovrà riportare a pena di inammissibilità:

(i) le complete generalità, l'indicazione del codice fiscale e i recapiti, anche telefax o e-mail dell'offerente;

(ii) in caso di offerta da parte di persona giuridica la denominazione o la ragione sociale, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA con allegazione della visura o del certificato camerale, da cui risultino anche i poteri della persona fisica che abbia sottoscritto l'OFFERTA VINCOLANTE ovvero che abbia rilasciato al medesimo procura speciale (che dovrà essere parimenti allegata);

(iii) la dichiarazione in termini di proposta ferma, irrevocabile ed incondizionata per la durata di almeno 90 giorni dalla scadenza del termine per il deposito dell'OFFERTA VINCOLANTE, della volontà di acquistare quanto oggetto della stessa ai termini e condizioni tutti indicati nel DISCIPLINARE;

(iv) il prezzo offerto espresso in cifre e lettere per singolo LOTTO; qualora tra l'importo espresso in cifre e quello indicato in lettere vi fosse differenza, si intenderà valida l'indicazione più vantaggiosa per il FALLIMENTO.

7.3 L'OFFERTA VINCOLANTE dovrà contenere la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare le condizioni dell'offerta indicate al successivo art. 10 del DISCIPLINARE.

8. CONDIZIONI DELL'OFFERTA VINCOLANTE

- 8.1 L'OFFERTA VINCOLANTE si intende formulata alle seguenti condizioni
- 8.2 Il contratto di cessione dei MARCHI, con contestuale ed integrale pagamento del prezzo al netto dei versamenti effettuati a titolo di CAUZIONE, dovrà essere stipulato entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle OFFERTE VINCOLANTI.
- 8.3 Il mancato perfezionamento della cessione per fatto addebitabile all'aggiudicatario o il mancato versamento del prezzo comporteranno la decadenza del diritto di acquisto con conseguente perdita del diritto alla ripetizione di quanto fino ad allora versato dall'aggiudicatario.
- 8.4 Saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, qualsiasi costo, onere e spesa, anche fiscale e notarile, successiva o conseguente all'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA tra i quali, esemplificativamente gli oneri, anche fiscali, e gli onorari notarili per la stipula del contratto di cessione e la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli di cui all'art.108 comma 2 l. fall.
- 8.5 Il FALLIMENTO in ogni momento della procedura e fino al perfezionamento della vendita avrà la facoltà di sospendere ovvero di non portare a compimento la PROCEDURA COMPETITIVA, ai sensi dell'art. 107 l. fall., senza che gli offerenti né l'aggiudicatario possano avanzare alcuna pretesa di tipo risarcitorio, restitutorio, ovvero proporre azioni di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., fermo il solo obbligo di restituzione delle CAUZIONI versate, rimanendo a carico degli offerenti e dell'eventuale aggiudicatario ogni alea, rischio ed onere connesso all'esercizio di detta facoltà da parte del FALLIMENTO.
- 8.6 L'offerente non si trovi in stato di liquidazione giudiziale, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, nei suoi confronti non sia in corso un procedimento per l'apertura di una di dette procedure concorsuali, non abbia richiesto o avviato la composizione negoziata della crisi di impresa, e non sia assoggettato a qualsiasi tipo di procedura, regolata dall'ordinamento italiano o estero, che denoti uno stato di insolvenza o di crisi, cessione dell'attività ovvero gestione coattiva.
- 8.7 In mancanza di diversa indicazione espressa, l'offerente partecipa per sé e l'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA non potrà avvenire per persona da nominare. Nell'ipotesi in cui l'OFFERTA VINCOLANTE venga formulata per persona da nominare, il procuratore che sia rimasto aggiudicatario, entro il termine perentorio di tre giorni dalla AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, dovrà comunicare i dati della persona fisica o giuridica per la quale ha formulato l'offerta, nonché trasmettere o depositare presso lo studio del NOTAIO DELEGATO, lo specifico mandato conferito al medesimo prima della presentazione dell'OFFERTA VINCOLANTE mediante atto con sottoscrizione autenticata. In mancanza, l'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA si intenderà effettuata a nome del procuratore.
- 8.8 Non potranno essere apposte condizioni né riserve in deroga alle previsioni del DISCIPLINARE, pena l'esclusione dalla procedura di vendita.
- 8.9 I MARCHI vengono ceduti come "visti e piaciuti", nello stato di fatto e di diritto esistente.
- 8.10 La sottoscrizione dell'OFFERTA VINCOLANTE implica specifica accettazione e conoscenza della situazione giuridica dei MARCHI e del relativo contenzioso nei confronti del precedente licenziatario.
- 8.11 Nel contratto di cessione la parte acquirente darà atto della rinuncia a titolo definitivo ed abdicativo alla garanzia per i vizi di cui all'art. 2922 c.c. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati negli atti messi a disposizione dal FALLIMENTO - nonché di oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati,

ASTE GIUDIZIARIE anche se occulti e comunque non evidenziati nelle perizie, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo base d'asta o di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

9. CAUZIONE

- 9.1 All'OFFERTA VINCOLANTE dovranno essere allegati uno o più assegni circolari non trasferibili intestati a "FALLIMENTO SOCIETA' ITALIANA MEDIA S.R.L. N. 877/2016" di importo complessivamente pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di CAUZIONE. L'importo dovuto a titolo di CAUZIONE potrà essere anche versato mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente intestato al FALLIMENTO, i cui riferimenti IBAN saranno forniti su richiesta del soggetto interessato, con data valuta non successiva al termine per la presentazione delle OFFERTE VINCOLANTI. All'apertura della busta contenente la propria OFFERTA VINCOLANTE, l'offerente che abbia versato la CAUZIONE mediante bonifico dovrà produrre al NOTAIO DELEGATO, la documentazione attestante l'esecuzione dell'operazione di bonifico con indicazione dei relativi riferimenti (CRO o simili); in mancanza, l'OFFERTA VINCOLANTE non sarà considerata valida.
- 9.2 In caso di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ad un prezzo superiore a quello indicato nell'OFFERTA VINCOLANTE, la CAUZIONE dovrà essere integrata, entro 3 giorni, fino alla concorrenza del 10% del prezzo di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.
- 9.3 In caso di decadenza dall'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per mancata integrazione della CAUZIONE ai sensi del comma precedente, si potrà dare luogo a una nuova AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA in favore del secondo maggior offerente, ferma l'applicazione nei confronti dell'originario aggiudicatario del disposto di cui all'art. 587 c.p.c. In tale ultima ipotesi anche il nuovo aggiudicatario dovrà integrare la CAUZIONE nella misura del 10% del prezzo di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA in proprio favore.
- 9.4 Le somme versate a titolo di CAUZIONE dall'aggiudicatario potranno essere impiegate per il pagamento degli oneri di qualsiasi natura, anche notarili e fiscali, e delle spese di cessione a carico del medesimo aggiudicatario. Il Curatore potrà richiedere l'integrazione della CAUZIONE, prima del perfezionamento della vendita qualora insufficiente per far fronte agli oneri fiscali e notarili, ovvero alle altre spese necessarie per la vendita.

10. APERTURA DELLE BUSTE

- 10.1 L'apertura delle buste contenenti le OFFERTE VINCOLANTI avverrà presso lo studio del NOTAIO DELEGATO, nella data indicata nell'AVVISO pubblicato secondo le previsioni del DISCIPLINARE.
- 10.2 L'OFFERTA VINCOLANTE non sarà considerata valida ai fini dell'aggiudicazione, se inferiore di oltre un quarto al PREZZO BASE stabilito per l'esperimento di vendita (OFFERTA MINIMA).
- 10.3 Dopo l'apertura dei plichi, in caso di pluralità di OFFERTE VINCOLANTI valide, si procederà alla GARA tra gli offerenti, con il rilancio minimo di € 5.000. Ove il maggiore offerente non sia presente, si procederà all'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA in suo favore qualora i presenti non formulino offerte superiori. In assenza di offerte in aumento nel minuto successivo all'apertura della GARA o dall'ultima offerta in aumento valida, il NOTAIO DELEGATO aggiudicherà il relativo

ASTE GIUDIZIARIE LOTTO in favore del migliore offerente, indicando quale prezzo di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA l'importo dell'offerta maggiore.

Nell'ipotesi di pluralità di OFFERTE VINCOLANTI valide contenenti l'indicazione del medesimo prezzo, in mancanza di offerte in aumento si procederà all'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA in favore di chi abbia presentato l'OFFERTA VINCOLANTE per primo; a tale fine farà fede la data e l'orario di arrivo dell'OFFERTA VINCOLANTE, come registrata dal NOTAIO DELEGATO o da suo delegato alla ricezione.

Ai partecipanti non aggiudicatari verrà contestualmente restituito l'assegno allegato all'OFFERTA VINCOLANTE; nell'ipotesi di versamento della CAUZIONE mediante bonifico, la restituzione avverrà previa emissione del relativo mandato da parte del Giudice Delegato, nei tempi tecnici necessari.

10.4 Il NOTAIO DELEGATO redigerà apposito verbale nel quale verrà dato atto, tra l'altro: del rispetto dei termini di consegna dei plichi, dello svolgimento delle operazioni di apertura e della conformità dei medesimi alle prescrizioni del DISCIPLINARE, delle OFFERTE VINCOLANTI pervenute, dello svolgimento della GARA con indicazione delle offerte in aumento, e dell'eventuale AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

10.5 Il verbale redatto dal NOTAIO DELEGATO non ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali, inclusi quelli traslativi, si produrranno solo con la stipula del contratto di cessione.

10.6 Tutte le imposte, i diritti ed i compensi notarili inerenti al verbale redatto dal NOTAIO DELEGATO e l'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

II. VERSAMENTO DEL SALDO DEL PREZZO

11.1 L'aggiudicatario dovrà versare, entro 90 giorni dalla AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, il saldo del prezzo di aggiudicazione a mezzo di assegni circolari non trasferibili intestati a "Fallimento Società Italiana Media S.r.l. n. 877/2016", o bonifico bancario con accredito sul conto corrente intestato al FALLIMENTO, i cui riferimenti IBAN saranno forniti su richiesta.

11.2 Il mancato perfezionamento della cessione per fatto addebitabile all'aggiudicatario o il mancato versamento del prezzo comporteranno la decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente perdita del diritto alla ripetizione di quanto fino ad allora versato.

In caso di inadempimento dell'aggiudicatario all'obbligo di versamento del prezzo nel termine suindicato, il Giudice Delegato ne dichiarerà la decadenza, disporrà la perdita della cauzione e troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 587 c.p.c.

La procedura fallimentare potrà, a proprio insindacabile giudizio, indire una nuova asta, ovvero aggiudicare il singolo LOTTO al soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato.

In entrambi i casi, se il ricavato, unito alla cauzione confiscata, risulterà inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza.

12. IL CONTRATTO DI CESSIONE E LA CANCELLAZIONE DELLE FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

12.1 Il contratto di cessione verrà stipulato presso il NOTAIO DELEGATO entro 90 (trenta) giorni dall'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

12.2 Dopo l'integrale versamento del prezzo, il Giudice Delegato, su istanza del Curatore, provvederà con decreto alla cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro eventuale vincolo ai sensi dell'art. 108 L.F.

12.3 Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali e notarili per la stipula e la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli sono a carico dell'aggiudicatario.

13. ULTERIORI ONERI A CARICO DEGLI OFFERENTI E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

13.1 Grava su ogni offerente l'onere di prendere preventiva ed accurata visione di tutta la documentazione pubblicata sui portali o messa a disposizione dei soggetti interessati in qualsiasi forma, fermo l'esonero del FALLIMENTO da qualsiasi responsabilità in relazione alla correttezza e completezza della stessa.

13.2 Tutte le informazioni ricevute dagli interessati o offerenti dovranno essere dai medesimi autonomamente verificate.

13.3 Il FALLIMENTO, unitamente ai propri dipendenti, consulenti o incaricati a qualsiasi titolo, non assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa la correttezza e completezza delle informazioni e della documentazione pubblicata, fornita o trasmessa in qualsiasi forma agli interessati, agli offerenti o agli altri soggetti partecipanti alla PROCEDURA COMPETITIVA; è, pertanto, onere esclusivo dei medesimi verificare a proprio esclusivo rischio, spese e responsabilità tale documentazione.

14. FACOLTÀ DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA COMPETITIVA ED OFFERTE IN AUMENTO

14.1 Il FALLIMENTO, in ogni momento della PROCEDURA COMPETITIVA e fino al perfezionamento della cessione, avrà la facoltà di sospendere ovvero di non portare a compimento la procedura di cessione senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di tipo risarcitorio, restitutorio, ovvero proporre azioni di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., fermo il solo obbligo di restituzione delle CAUZIONI, rimanendo a carico degli offerenti od aggiudicatari ogni alea, rischio ed onere connesso all'esercizio di detta facoltà.

14.2 In particolare, ai sensi dell'art. 107, comma 4 l. fall. ove pervenga, entro dieci giorni dall'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, OFFERTA VINCOLANTE IN AUMENTO, formulata secondo le previsioni dei precedenti artt. 7 e 8 in quanto compatibili, per un prezzo maggiorato di almeno il 10% del prezzo di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, corredata da CAUZIONE nella misura del 10% del prezzo offerto in aumento, da versare nelle forme di cui al precedente art. 9, il Curatore potrà sospendere la vendita. In tale ipotesi, scaduto il termine sopraindicato, il Curatore provvederà a convocare, mediante comunicazione pec all'indirizzo indicato nelle rispettive OFFERTE VINCOLANTI, l'offerente in aumento, l'aggiudicatario provvisorio e gli altri offerenti che abbiano partecipato alla precedente GARA, per lo svolgimento di una NUOVA GARA presso lo studio del NOTAIO DELEGATO; la NUOVA GARA avrà luogo con prezzo base corrispondente all'OFFERTA VINCOLANTE IN AUMENTO (quella più alta nell'ipotesi di pluralità di offerte), secondo le modalità previste agli artt. 10.3, 10.4 e 10.5 del DISCIPLINARE, in quanto compatibili.

14.3 Nell'ipotesi di OFFERTA VINCOLANTE IN AUMENTO il termine di validità dell'offerta irrevocabile di acquisto del nuovo aggiudicatario dovrà intendersi fissato in 90 giorni dalla nuova AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

15. DISPOSIZIONI GENERALI

15.1. La PROCEDURA COMPETITIVA è regolata dal DISCIPLINARE che potrà essere oggetto di integrazioni o modifiche fino a 30 giorni prima del termine di presentazione delle OFFERTE VINCOLANTI, per singolo esperimento; le eventuali integrazioni o modifiche al DISCIPLINARE verranno indicate nell'avviso pubblicato sui siti internet.

15.2. La PROCEDURA COMPETITIVA non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs 58/1998 (TUF).

15.3. Il trattamento dei dati indicati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016; il trattamento dei dati personali avverrà per finalità e con modalità e tempi strettamente necessari o strumentali per consentire l'accertamento dell'inidoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di vendita, nonché il corretto svolgimento della medesima. I titolari del trattamento saranno gli organi del FALLIMENTO.

16. LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

16.1. L'intera PROCEDURA COMPETITIVA ed ogni atto connesso sono regolati dalla legge italiana.

16.2. Per ogni controversia relativa al DISCIPLINARE, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché derivante dalla cessione dei beni sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.